



COMUNE DI INDUNO OLONA

(Provincia di Varese)

Via Porro 35 - 21056 Induno Olona P.I.V.A. 00271270126

Ordinanza n. 126 del 15 dicembre 2009

Oggetto: orario di apertura e turni di riposo degli esercizi di acconciatore ed estetista.
Anno 2010.

IL SINDACO

- VISTO il parere dell'Associazione Artigiani della Provincia di Varese del 30.11.2009;
- VISTA la legge 04.01.1990 n.1;
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- VISTA la legge 17 agosto 2005, n. 174;
- VISTA la Legge 2 aprile 2007 n. 40;
- RITENUTO opportuno procedere come di seguito per garantire un adeguato servizio alla utenza, tenendo conto delle esigenze degli operatori del settore;

ORDINA


Ogni esercizio di acconciatore e di estetista può liberamente stabilire il proprio orario di apertura, purchè lo stesso sia ricompreso nella fascia oraria **07.00 – 22.00**, rispettando il monte ore settimanale previsto per i lavoratori dipendenti dal contratto nazionale di lavoro e comunicandolo preventivamente al Comune.

E' lasciata, inoltre, alla libera determinazione del titolare dell'esercizio la scelta del giorno di chiusura infrasettimanale, che non è comunque obbligatoria.

Resta l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatte salve le domeniche del mese di dicembre.

Con riguardo alle festività dell'anno 2010 si stabilisce quanto segue:

1 gennaio:	chiusura	15 agosto:	chiusura
6 gennaio:	chiusura	1° novembre:	chiusura
4 aprile:	chiusura	8 dicembre:	chiusura
5 aprile:	chiusura	25 dicembre:	chiusura
25 aprile:	chiusura	26 dicembre:	chiusura
1° maggio:	chiusura		
2 giugno:	chiusura		



Obblighi degli esercenti:

Ogni esercente è tenuto a **comunicare al Sindaco l'orario** che intende adottare, rispettando il monte ore previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti, nonché l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale prescelto. Dovrà inoltre segnalare, almeno due giorni prima, ogni eventuale modifica degli stessi.


E' fatto obbligo di esporre un cartello ben visibile, mediante il quale rendere noti al pubblico gli orari di apertura ed l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale.

Le violazioni alla presente ordinanza verranno sanzionate secondo le leggi che regolano la materia e, per quanto da esse non previsto, secondo le norme regolamentari comunali in materia di violazioni amministrative.

Contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. E' consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120.

Dalla Residenza municipale, li 15 dicembre 2009.

IL SINDACO
Maria Angela Bianchi



Maria Angela Bianchi

15/12/09